

*Regolamento per la revisione delle parcelle professionali*

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NUORO**

**Art. 1**

La vidimazione delle parcelle professionali viene eseguita dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, a norma dell'art. 5 cap. 3) della Legge 24 giugno 1923 n. 1935 e successivo Regolamento (R.D. 23.10.1925 n. 2537).

**Art. 2**

Possono chiedere l'esame sulla liquidazione della parcella:

- a) il Professionista che ha svolto le prestazioni;
- b) il Committente, sia privato che l'Ente pubblico;
- c) le Autorità Tutorie.

**Art. 3**

Il Professionista che chiede il parere sulla liquidazione della parcella deve protocollare alla Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri di Nuoro:

- a) domanda di vidimazione in carta semplice;
- b) tre copie della parcella da liquidare;
- c) ove necessario per manifesta complessità, due copie di una relazione cronologica e riepilogo delle prestazioni compiute con tutte le notizie inerenti alla identificazione dell'incarico svolto. Detta relazione sarà accompagnata dalla esplicita dichiarazione di assumere la piena ed intera responsabilità di quanto affermato e da una dichiarazione che affermi se la parcella non è stata o è stata presentata al Committente ed eventualmente in quale data;
- d) ove non fosse presente una convenzione scritta firmata dalle parti, sarà necessario produrre tutti i disegni, elaborati, relazioni, muniti delle approvazioni della committenza e degli enti di controllo, carteggi, fotografie, e quant' altro possa essere necessario a dimostrare la prestazione effettivamente svolta e dichiarata in autocertificazione;
- e) elenco di tutto il carteggio prodotto come dettagliatamente specificato quanto al precedente capoverso;
- f) una copia della lettera di incarico o altro documento equipollente se presente;

**Art. 4**

Il Committente, privato o Ente, che chiede il parere sulla liquidazione di una parcella di un Professionista, deve presentare alla Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri:

- a) copia della lettera d'incarico;
- b) la parcella da liquidare, in originale e copia;
- c) una relazione cronologica, con le eventuali osservazioni e contestazioni motivate, sulla parcella, con l'esplicita dichiarazione di assumere la piena ed intera responsabilità delle notizie esposte;
- d) tutti quei documenti ed elaborati atti a comprovare le dichiarazioni e contestazioni asserite;
- e) l'elenco di tutto il carteggio prodotto.

#### **Art. 5**

L'esame della domanda di liquidazione della parcella professionale presentata da professionisti o da committenti privati o pubblici è subordinata al pagamento di un contributo o tassa di liquidazione proporzionale all'importo lordo totale di tutte le spettanze e spese, così come sono state liquidate nella specifica che il Professionista presenta.

Questa tassa di liquidazione, in armonia all'art. 7 del D.Lgs. 23/11/1944 n. 382, viene stabilita dal Consiglio dell'Ordine nella misura del sette per mille (0,7 %). In merito alla liquidazione di parcelle richieste da colleghi in caso di documentato contenzioso in atto, dovranno essere prodotti gli identificativi del registro generale del Tribunale di competenza, i diritti di vidimazione saranno determinati secondo quanto stabilito al comma precedente, applicando uno sconto del 30%. I diritti di vidimazione al di sotto di € 30,00 non sono dovuti.

#### **Art. 6**

Il pagamento dei contributi di cui all'art. 5 verrà corrisposto dal richiedente contestualmente al ritiro della vidimazione. Per gli enti committenti ed i committenti privati il diritto è sempre del sette per mille (0,7 %) sull'onorario vidimato

#### **Art. 7**

Il professionista ha comunque diritto di rivalsa nei confronti del Committente, sia privato che Ente pubblico delle spese di revisione della specifica professionale ove sia possibile per legge.

#### **Art. 8**

Nel caso di domanda di liquidazione avanzata dal Committente, il Professionista viene invitato a prendere cognizione delle osservazioni e contestazioni del committente, consentendo in tal modo la verbalizzazione delle necessarie spiegazioni che il professionista intendesse fornire al Consiglio dell'Ordine.

#### **Art. 9**

In conseguenza di tutto ciò l'esame della parcella deve iniziare ad esaurirsi, secondo l'ordine cronologico di presentazione, di norma non oltre il termine della terza riunione del Consiglio successiva alla presentazione della domanda.

#### **Art. 10**

La parcella, comunque sia redatta, viene esaminata in base alle norme della Tariffarie vigenti all'epoca della prestazione documentata

#### **Art. 11**

La commissione parcelle riceverà tutta la documentazione elencata agli art. 3 e 4 nei termini prescritti e potrà chiedere altri atti all'istruttoria o potrà ascoltare personalmente il professionisti o il committente.

Su tali pareri il Consiglio dell'Ordine disporrà nell'ambito delle sue competenze, secondo quando riportato nella legge 24/09/1923 n. 1395, e nel R.D. 23/10/1925 n. 2537.

#### **Art. 12**

Le vidimazioni vengono rilasciate dal Consiglio dell'Ordine in copia autentica e in carta libera alla parte che ha richiesto la liquidazione. A richiesta dell'interessato i pareri potranno essere redatti in competente bollo.

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEGLI INGEGNERI DI NUORO DEL 03/04/2012